

**AVVISO ESPLORATIVO**  
**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI - IMPIANTO SPORTIVO STARNONI**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2  
PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]

## **1. OGGETTO**

Al fine di dare attuazione agli interventi oggetto di finanziamenti pubblici e, in particolare, quelli finanziati nell'ambito del PNRR ó Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Amministrazione Comunale intende acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria mediante affidamento diretto, anche tramite previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, che innalza a 139.000 € la soglia di importo per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura.

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad una successiva procedura di selezione, per l'affidamento di alcune prestazioni professionali che non possono essere svolte direttamente dal personale interno all'Ente per carenza di specifiche professionalità o mancanza di licenze e software dedicati a programmi di progettazione o per elevati carichi di lavoro del personale tecnico interno.

Si avverte che le prestazioni affidate in base alla presente manifestazione di interesse, atteso che hanno oggetto interventi legati al PNRR dovranno rispettare le tempistiche dettate dai Bandi di assegnazione dei finanziamenti pubblici; onde evitare la revoca degli stessi, sarà richiesto agli operatori economici affidatari di incarichi di cui al presente Avviso il rispetto tassativo dei tempi e delle modalità di espletamento degli incarichi affidati. La mancata consegna degli elaborati progettuali nel termine assegnato per lo svolgimento dell'incarico costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente per la revoca del finanziamento.

La procedura verrà svolta nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica quali quello di pubblicità preventiva, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, nonché del principio di rotazione al fine di assicurare la dovuta pubblicità di selezione dei concorrenti.

**Si fa presente sin da subito che potranno essere richiesti elaborati aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.lgs 50/16 e del DPR 207/10 per le parti ancora vigenti, richiesti nei programmi di finanziamento delle varie misure PNNR, nonché il rispetto nella progettazione e nella produzione degli elaborati progettuali dei parametri e dei vincoli dettati dai bandi di partecipazione o indicati negli atti di assegnazione dei contributi.**

## **2. IDONEITÀ PROFESSIONALE ó GRUPPI DI LAVORO**

1. Le figure richieste per lo svolgimento delle attività di progettazione oggetto della presente manifestazione d'interesse sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni specialistiche:

<b>GRUPPO DI LAVORO</b>	
N	Figura richiesta
1	<b>Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. 0A0
1	<b>Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA E.12</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. 0A0
1	<b>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</b> È richiesta l'attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08
1	<b>Geologo</b> 6 rappresentato da una figura iscritta all'Albo professionale dei Geologi, responsabile della relazione geologica..
1	<b>Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.)</b> , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, con età inferiore a 36 anni

**Il gruppo di lavoro dovrà prevedere il requisito di parità di genere l'operatore con almeno il 30% di componente femminile**

nonché un responsabile dell'applicazione del DNSH.

2. Compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate del presente disciplinare, i soggetti ammessi a partecipare alle procedure (di seguito: "Professionista") sono quelli indicati agli art. 46 del Codice dei Contratti pubblici.
3. Nel caso di strutture costituite da più soggetti costituiti nella forma del Consorzio stabile si precisa che il rappresentante legale del Consorzio stabile dovrà dichiarare:
  - la forma in cui è costituito il Consorzio;
  - quali società, professionisti, società di ingegneria costituiscono il Consorzio.
 Relativamente alle forme di partecipazione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi, quindi, devono essere prodotte le dichiarazioni previste).  
 In ordine alle capacità economico finanziarie e tecnico professionali i requisiti richiesti devono essere posseduti almeno dal Consorzio nel suo complesso. In ogni caso, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, d.lgs. 50, cit., la sussistenza in capo ai Consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata solo a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
4. Non saranno ammesse tutte le domande di partecipazione che presentino un medesimo soggetto, come singolo e come componente di un gruppo o come componenti di gruppi diversi, *anche se relativamente a incarichi diversi*.
5. Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - a) **requisiti di ordine generale:**
    - o insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di ulteriori divieti a contrarre con la P.A.;
  - b) **requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016:**
    - i. **di idoneità professionale:**
      - o possesso del titolo di studio, iscrizione all'albo professionale, e possesso di eventuale abilitazione/requisito relativi alla tipologia di prestazione selezionata. (*Presenza di figure professionali idonee a coprire le specializzazioni richieste di cui all'ELENCO del presente articolo*)  
 Per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili i requisiti di cui ai punti precedenti, richiesti in capo ai professionisti singoli, devono essere posseduti dal professionista individuato per l'espletamento dell'incarico.
      - o iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (con riferimento alle Società tra Professionisti e alle Società di Ingegneria);
      - o essere in regola con l'aggiornamento professionale, come indicato dalle linee guida adottate dal proprio ordine professionale e dalla normativa vigente, in relazione al titolo di studio posseduto ed alle ulteriori abilitazioni possedute;
    - ii. **di capacità tecnico professionale ed economico finanziari:**
      - o possedere un livello adeguato di copertura assicurativa, anche secondo le specificazioni di cui all' art. 83 comma 5 bis del D.Lgs.50/2016,
      - o aver svolto, servizi con riferimento alla specifica procedura (categoria, opera)

### 3. MODALITÀ E TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi indicati all'articolo precedente dovranno presentare, a pena di inammissibilità:
  - a) Istanza di manifestazione di interesse sul facsimile (All. A)
  - b) Curriculum professionale *in formato europeo* (C.V.) di tutti i professionisti
  - c) Dichiarazione di possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 e di aver visionato ed accettato gli allegati indicati nell'art. 37 della presente manifestazione d'interesse
2. La documentazione del comma precedente dovrà essere inviata per mezzo pec all'indirizzo [bracciano.protocollo@pec.it](mailto:bracciano.protocollo@pec.it) entro e non oltre il giorno 26/04/2023 alle ore 16:00 con indicazione in oggetto "Manifestazione interesse prestazione servizi di architettura ed ingegneria per il progetto di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti plesso sportivo Starnoni"

### 4. PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- A. Per quanto concerne le **attività di rilievi e/o indagini propedeutiche alla progettazione** le stesse devono intendersi "compiute", complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare dette prestazioni compiute a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato nelle presenti Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari, negli elaborati di progetto allegati al Contratto Specifico. Nelle prestazioni su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare le attività a perfetta regola d'arte. S'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'Appaltatore dovrà curare il ricevimento *in situ* dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dal Direttore di esecuzione del contratto (di seguito, "DEC") e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiana, oltre agli altri oneri che saranno elencati. Rimane stabilito che sarà a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all'accettazione delle forniture e dei materiali da parte del Direttore di esecuzione del contratto.
- B. Il servizio di **progettazione** potrà articolarsi nella redazione, congiunta ovvero disgiunta tra loro, di uno o più dei seguenti livelli progettuali
  - a. **Progettazione definitiva, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 7, nonché 23, co. 3 e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 24, co. 1, del Regolamento.**

Il progetto definitivo deve essere svolto in conformità ai principi espressi dall'articolo 23, co. 1 e 7 e, se del caso, dall'articolo 147 co. 3, del Codice dei Contratti e dall'articolo 24 del Regolamento. Il progetto **definitivo** dovrà comprendere tutti gli elementi utili ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri e approfondire gli studi condotti con il progetto di fattibilità. Si intendono, pertanto, comprese tutte le eventuali modifiche e studi integrativi richiesti sul progetto da parte delle Autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni ai fini dell'approvazione dello stesso. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno della documentazione fornita dal Soggetto Attuatore.
  - b. **Progettazione esecutiva, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché 23, co. 3 e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento.**

Il progetto esecutivo deve essere svolto in conformità ai principi espressi dall'articolo 23, co. 1 e 8 e, se del caso, dall'articolo 147 co. 3, del Codice dei Contratti e dall'articolo 33, del Regolamento.
  - c. L'attività di **CSP** deve essere svolta in conformità a quanto previsto all'articolo 91 del D.Lgs. n. 81/2008, e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento", la predisposizione del "Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera", nonché il coordinamento delle disposizioni previste dal co. 1 dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008.

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "Appaltatore") individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale,

nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.

## 5. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE

La documentazione progettuale dovrà essere consegnata all'amministrazione comunale entro i seguenti tempi:

- progetto definitivo: entro 30/06/2023;
- progetto esecutivo: entro 30/09/2023;

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale perché lo stesso non risulta gradito all'amministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzerà.

È in facoltà dell'amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l'elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell'amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

## 6. CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Contratto Specifico sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.
2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.
3. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto Attuatore.
4. Il corrispettivo del Contratto Specifico sarà costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016.
5. Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto di Contratto Specifico.
6. Le spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. I Soggetti Attuatori, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Contratto Specifico.
7. Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
8. Il prezzo, offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferite, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.
9. Nel corrispettivo sono compresi:
  - a. tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno della conferenza dei servizi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241;
  - b. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;

- c. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
  - d. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
  - e. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico
  - f. il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'andizione della Conferenza di Servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo;
  - g. copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto digitale, in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).
10. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
  11. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari, e dal Contratto Specifico, ivi inclusi eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore.
  12. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che il Soggetto Attuatore riterrà opportuno al fine dello sviluppo dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta del Soggetto Attuatore.
  13. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

## **7. MODIFICHE AI PROGETTI**

Il progettista è tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, o per l'inserimento delle risultanze del procedimento di partecipazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno essere presentati all'amministrazione comunale entro 10 giorni dalla richiesta al professionista. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, imprevedute o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'amministrazione comunale nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto l'amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti.

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori o omissioni progettuali. In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che l'amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

## **CAPITOLO II 6 OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

### **8. GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'affidatario della prestazione professionale deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
2. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività da regola d'arte, verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
3. L'acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
4. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività da regola d'arte, verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
5. L'acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
6. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
  - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al Soggetto Attuatore;
  - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Soggetto Attuatore secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
  - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copia delle rispettive certificazioni;
  - ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copie delle rispettive certificazioni di conformità;
  - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Le specifiche prove ed indagini, qualora previste per l'esecuzione del Contratto Specifico, dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, co. 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:
  - a. circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
  - b. circolare C.S.LL. PP n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;
  - c. circolare 3/12/2019 n. 633/STC del C.S.LL.PP. per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
8. In tutti i casi gli esecutori delle indagini, dei rilievi e delle prove di laboratorio, in base alla propria natura giuridica, devono: in caso di società e consorzi, essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi hanno sede, con oggetto sociale coerente con le attività da svolgere.
9. Per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, qualora richiesto, gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.) conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. MIT n. 560/2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021 e dall'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.
10. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 52, co. 4, delle presenti Condizioni Generali, l'Appaltatore si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attività di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare al Soggetto Attuatore di dover procedere a una riduzione delle tempistiche di

esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale del Contratto Specifico, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del verificatore. Tutta la documentazione progettuale, ed in particolare il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista, dovrà essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.

11. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
12. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
13. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto;
14. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
15. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dei Piani Urbani Integrati, che contempla l'intervento oggetto del Contratto Specifico a cui si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, l'Appaltatore dovrà:
  - avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;
  - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del *do no significant harm* (di seguito, *DNSh*) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento 2.2 PUI (M5C2I2.2);
  - provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* afferenti all'investimento 2.2 PUI (M5C2I2.2), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSh;
  - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *Milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
  - provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9
16. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:
  - a. inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;
  - b. fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
  - c. violazione del principio DNSh dei principi del *tagging* climatico e digitale;
  - d. mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;

- e. mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'intervento strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.
17. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
  18. In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo ad Intervento per cui siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Appaltatore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.
  19. Nell'adempimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
    - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al Soggetto Attuatore;
    - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Soggetto Attuatore secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
    - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copia delle rispettive certificazioni;
    - ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copie delle rispettive certificazioni di conformità;
    - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  20. Le specifiche prove ed indagini, qualora previste per l'esecuzione del Contratto Specifico, dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, co. 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:
    - d. circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
    - e. circolare C.S.LL. PP n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;
    - f. circolare 3/12/2019 n. 633/STC del C.S.LL.PP. per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
  21. In tutti i casi gli esecutori delle indagini, dei rilievi e delle prove di laboratorio, in base alla propria natura giuridica, devono: in caso di società e consorzi, essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi hanno sede, con oggetto sociale coerente con le attività da svolgere.
  22. Per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, qualora richiesto, gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.) conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. MIT n. 560/2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021 e dall'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.
  23. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 52, co. 4, delle presenti Condizioni Generali, l'Appaltatore si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attività di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare al Soggetto Attuatore di dover procedere a una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale del Contratto Specifico, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del verificatore. Tutta la documentazione progettuale, ed in particolare il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista, dovrà essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.
  24. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.

25. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
26. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto;
27. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
28. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dei Piani Urbani Integrati, che contempla l'intervento oggetto del Contratto Specifico a cui si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, l'Appaltatore dovrà:
  - avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;
  - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del *do no significant harm* (di seguito, *DNSh*) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento 2.2 PUI (M5C2I2.2);
  - provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* afferenti all'investimento 2.2 PUI (M5C2I2.2), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSh;
  - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *Milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
  - provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9
29. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:
  - f. inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;
  - g. fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
  - h. violazione del principio DNSh dei principi del *tagging* climatico e digitale;
  - i. mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
  - j. mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'intervento strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.
30. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
31. In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo ad Intervento per cui siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto

del principio DNSH, l'Appaltatore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

## **9. DOMICILIO E RESPONSABILITÀ**

Il professionista sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto. Il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto all'indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] indicato in sede di domanda di partecipazione alla gara.

## **10. NORME DI RELAZIONE**

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto. L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell'appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata al professionista.

## **11. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

È fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

## **CAPITOLO III - RAPPORTI FRA AFFIDATARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **12. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

L'amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell'iter progettuale.

### **13. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta. Spetta parimenti all'amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

### **14. VIGILANZA E CONTROLLI**

L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

## **15. GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico del professionista gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato. È a carico dell'aggiudicatario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto. L'affidatario è tenuto a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di Euro 1.000.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del professionista e, in ogni caso, da questo rimborsate. L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 24, comma 4, del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 1.000.000,00. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all'articolo 269 del Regolamento.

Qualora l'amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell'adempire agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all'opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell'opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali.

Qualora l'incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell'amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall'amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare in toto gli effetti del danno verificatosi imputabile all'opera di progettazione espletata. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 comma 1, lettera e) del Codice, resi necessarie in corso di esecuzione. L'incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi sul posto di cui sopra.

## **16. INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ**

Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'amministrazione per giustificati motivi,

verrà applicata una penale del 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista. Tale penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, l'amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. Qualora le inadempienze e i ritardi comportino la perdita del finanziamento, in deroga a quanto sopra nulla sarà dovuto al professionista e l'amministrazione agirà nei confronti dello stesso per i danni subiti. In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergano gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 50% delle competenze professionali relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.

## **CAPITOLO IV - PERSONALE**

### **17. STRUTTURA OPERATIVA**

Per l'esecuzione dell'incarico l'affidatario deve assicurare la struttura operativa necessaria.

### **18. INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ**

L'affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

### **19. OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo. L'affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

### **20. NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO**

Il professionista è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

## **CAPITOLO V - NORME RELATIVE AL CONTRATTO**

### **21. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio rogante della stazione appaltante.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'Ufficio. Contratti e semplificazione Vicesegretario.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto dovrà essere munito di firma digitale. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 - comma 1 - del Codice.

## **22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ò SOSTITUZIONE DEL COMUNE**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano ó in tutto o in parte il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo; - inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno del professionista. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al professionista un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

## **23. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'AFFIDATARIO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del professionista, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 ò comma 5 ò del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 ò comma 5 ò del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

## **24. RECESSO**

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice. Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Ai sensi dell'articolo 210sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto: a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo disciplinare non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico o economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto o per le ipotesi previste al comma 1 o e dalla parte che vi abbia interesse o per l'ipotesi prevista al comma 2 o con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi. In caso di recesso, il professionista non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

## **25. DIVIETI**

È fatto tassativo divieto all'affidatario richiedere a terzi somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente disciplinare.

## **26. AVVIO DELL'INCARICO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

## **27. CONTROVERSIE**

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora del professionista. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal professionista, uno scelto dall'amministrazione e il terzo scelto di comune accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **28. NOVAZIONE SOGGETTIVA**

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente atto è riferito.

## **29. INEFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

## **30. VARIANTI**

Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

## **CAPITOLO VI - NORME FINALI**

### **31. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **32. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

### **33. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.

### **34. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA**

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine il professionista si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora il professionista non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al professionista e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso,

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **35. OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"**

In sede di sottoscrizione del contratto il professionista deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 del comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti del professionista, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. Il professionista deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

### **36. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il professionista si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 del comma 3 del citato Codice.

### **37. ALLEGATI**

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e del conseguente affidamento la seguente documentazione:

- Checklist per la verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto;
- Guida operativa DNSH;
- Checklist DNSH;
- Patto d'integrità;
- Linee Guida Invitalia ó Mef ó Ministero Interno sulla progettazione (stralcio slides webinar 9.02.2023).